



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI MILANO

SEZIONE 21

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	LA MATTINA	GIUSEPPE	Presidente e Relatore
<input type="checkbox"/>	BARONE	SALVATORE	Giudice
<input type="checkbox"/>	GESUALDI	MARIO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 3913/13 depositato il 18/04/2013
 - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° RU7551-13 DOGANE DAZI
 - avverso RETTIFICA DICH. n° RU 2403-13 DOGANE DAZI
 - avverso DETERMINA n° 6878-13 DOGANE DAZI
- contro: AGENZIA DOGANE UFFICIO DELLE DOGANE DI MILANO 2

proposto dal ricorrente:

difeso da:
BAGNATO AVV ANTONIO
VIA SAN BARBABA 47 20122 MILANO MI

- sul ricorso n. 8548/13 depositato il 28/10/2013

- avverso PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n° 38687 RU 03/07/2013 DOGANE DAZI 2013
- contro: AGENZIA DOGANE UFFICIO DELLE DOGANE DI MILANO 2

proposto dal ricorrente:

difeso da:
BATTAGLINO RAG.FILIPPO

SEZIONE

N° 21

REG.GENERALE

N° 3913/13 (riunificato)

UDIENZA DEL

06/06/2014

ore 09:00

SENTENZA

N°

6087/21/14

PRONUNCIATA IL:

06/06/14

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

24/06/14

Il Segretario



(segue)

VIA VALTELLINA 18 20159 MILANO MI

- sul ricorso n. 8780/13
depositato il 06/11/2013

- avverso PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n° 386887/RU DOGANE-ALTRO
2012

- avverso PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n° 386887/RU DOGANE DAZI 201
contro: AGENZIA DOGANE UFFICIO DELLE DOGANE DI MILANO 2

proposto dal ricorrente:

difeso da:

BAGNATO AVV.ANTONIO E IANNACCONI AVV.ROBERTO
VIA SAN BARNABA 47 20100 MILANO MI

SEZIONE

N° 21

REG.GENERALE

N° 3913/13 (riunificato)

UDIENZA DEL

06/06/2014

ore 09:00

3913/13-21

ricorre a questa Commissione avverso l'avviso di rettifica alla dichiarazione doganale, meglio in epigrafe indicato, (R.G. 3913/13) mediante il quale si procedeva al recupero dei maggiori diritti doganali, pari complessivamente ad euro 24.324,05. Deduceva la società ricorrente la inesistenza della notificazione dell'atto impugnato, la nullità dello stesso per difetto di sottoscrizione, per difetto di motivazione, per difetto di prova, per difetto del presupposto impositivo. Chiedeva la sospensione dell'atto.

Si costituiva nel giudizio l'Agenzia delle dogane e dei monopoli eccependo la incertezza sull'atto impugnato e la genericità dei motivi. Sosteneva la regolarità della notifica dell'atto di rettifica, trasmesso a mezzo posta elettronica certificata, modalità equiparata alla notificazione mediante posta raccomandata e, comunque, l'avvenuta sanatoria dell'eventuale vizio a seguito della proposizione del ricorso. Richiedeva la cessazione della materia del contendere a seguito della definizione della rettifica da parte del rappresentante indiretto e responsabile solidale. Nel merito riaffermava la legittimità e la completezza della motivazione dell'atto impugnato, eccependo la indeterminatezza delle contestazioni di merito da parte della ricorrente. Chiedeva il rigetto del ricorso e si opponeva alla richiesta di sospensione dell'atto, mancandone i presupposti per l'accoglimento.

Il Presidente dichiarava non luogo a provvedere sulla istanza di sospensione difettando del tutto il periculum in mora risultando che il coobbligato solidale aveva provveduto al pagamento del dovuto così come affermato dalla Agenzia delle dogane.

La società ricorrente il 2 maggio 2014 depositava memoria con la quale riaffermava l'inesistenza della notificazione dell'avviso di rettifica, inesistenza e non nullità, che non rendeva possibile la sanatoria invocata dalla Agenzia. Si opponeva ad una declaratoria di cessazione della materia del contendere in quanto l'intervenuto pagamento da parte del responsabile in solido non libera la società ricorrente che rimane comunque obbligata a tenere indenne il rappresentante indiretto. Proponeva questione di costituzionalità dell'art. 303, terzo comma lett. E) del TULD per manifesta sproporzione e manifesta irragionevolezza avuto riguardo all'illecito amministrativo contestato. Richiedeva, infine, una consulenza tecnica di ufficio onde accertare la esatta classificazione del prodotto importato.

Il Centro di Assistenza Doganale ricorre a questa Commissione avverso il provvedimento di irrogazione di sanzione (R.G. 8548/13), meglio in epigrafe descritto, con il quale l'Ufficio delle dogane Milano 2 contestando l'errata compilazione della bolletta doganale nella parte relativa alla indicazione del codice Taric, rideterminava i diritti doganali, con conseguente applicazione delle sanzioni ex art. 303, comma 3, del D.P.R. 43/73. Sosteneva il ricorrente di non avere alcuna responsabilità in merito alla sanzione irrogata poiché, come si evince dai documenti che allegava, il codice Taric, contestato dall'Ufficio doganale, in seguito della visita della merce e del risultato d'analisi, è stato dichiarato in conformità delle istruzioni scritte ricevuto dall'importatore.

Si costituiva nel giudizio l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la quale nelle sue deduzioni eccepeva l'assenza di contestazioni relativamente all'an ed al quantum della rettifica dell'accertamento ed affermava la responsabilità del CAD quale dichiarante in dogana e rappresentante indiretto dell'importatore. Chiedeva il rigetto del ricorso.

presentava ricorso a questa Commissione avverso il provvedimento di rideterminazione sanzioni, meglio in epigrafe indicato, lamentando il difetto assoluto di notifica, il difetto di sottoscrizione, il difetto di motivazione, il difetto di allegazione ed il difetto del presupposto impositivo.

Eccepiva la illegittimità dell'art. 303,terzo comma,lette. E) del TULD per manifesta sproporzione e manifesta irragionevolezza avuto riguardo all'illecito amministrativo contestato.

Si costituiva nel giudizio l'Agenzia delle dogane e dei monopoli che eccepiva la inammissibilità del ricorso per carenza di motivi specifici di impugnazione. Sosteneva la regolarità della notifica dell'atto di contestazione e del provvedimento di rideterminazione. Riteneva manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale l'art. 303.terzo comma,lett. E) del TULD.

Alla odierna udienza a richiesta delle parti stante la connessione si procedeva alla riunione dei tre procedimenti.

Tanto premesso la Commissione ritiene i ricorsi riuniti fondati e, pertanto, meritevoli di accoglimento.

Ed invero va esaminata per prima la questione che la ricorrente pone in ordine alla validità della notificazione dell'avviso di rettifica. E' pacifico che l'avviso di rettifica è stato inviato dalla Agenzia alla ricorrente a mezzo posta elettronica certificata che erroneamente l'Agenzia parifica alla notifica per posta. Come è noto "una notificazione può dirsi giuridicamente inesistente quando il relativo atto esce completamente dallo schema legale degli atti di notificazione, ossia quando difettano totalmente gli elementi caratterizzanti che consentono la qualificazione di atto sostanzialmente conforme al modello legale delle notificazioni". La notifica a mezzo p.e.c. se non espressamente prevista da una norma deve ritenersi esca fuori dal modello legale delle notificazioni e nessuna norma autorizza possa avvenire la notifica di un accertamento e/o di una rettifica a mezzo p.e.c. Trattandosi di inesistenza della notifica e non di nullità non può trovare applicazione la sanatoria invocata dall'Ufficio doganale.

E' evidente che se deve ritenersi inesistente l'avviso di rettifica non può prendersi in considerazione l'atto di irrogazione sanzione che proprio in un valido avviso di rettifica trova il suo necessario presupposto.

I ricorsi riuniti vanno pertanto accolti.

In considerazione delle questioni trattate le spese del giudizio possono ritenersi compensate tra le parti.

pqm

La Commissione Tributaria Provinciale di Milano accoglie i ricorsi riuniti. Spese compensate.

Milano 6 giugno 2014

Il Presidente
